

COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 37

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 12,05 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO

assenti:

Assessori Presenti N°. 3 Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espressi dal Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dichiarare, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - o imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - o tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - o canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- canone riconitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;
- il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone “unico”, nell’ipotesi in cui sussista un’occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l’istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale;
- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative al primo dei due canoni predetti, ossia al Canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche abusiva, e per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone.

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'intero anno solare;

PRESO ATTO che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

VISTO l'articolo 39 del Regolamento che disciplina le riduzioni del Canone unico;

RITENUTO opportuno applicare una riduzione del 50%:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;

RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata negli allegati "A e B" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile di Servizio competente ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 le tariffe del Canone Unico, come sopra illustrato e riportate negli allegati "A e B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 3) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

- 4) Di dichiarare, con successiva votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito.



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



ALLEGATO “A”

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del Canone unico, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie, come segue:

- CATEGORIA A: territorio urbanizzato del capoluogo comunale, delle frazioni di Pisciotta Marina e Caprioli, delle altre aree urbanizzate poste lungo la SS 447;
 - CATEGORIA B: territorio urbanizzato della frazione di Rodio o altri insediamenti sparsi diversi da quelli di cui al punto precedente;
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in categorie diverse, deve essere applicata la tariffa corrispondente alla categoria più elevata per la determinazione del Canone unico.
3. La tariffa ordinaria è applicata alle strade od aree appartenenti alla categoria A.
4. La tariffa per le strade di categoria B è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla categoria A.

ALLEGATO B

Determinazione delle tariffe ordinarie e COEFFICIENTI moltiplicatori

TARIFFA ORDINARIA

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
Categoria A	18,00
Categoria B	16,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
categoria A	0,60
categoria B	0,50

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA BASE AFFISSIONI
categoria A	1,00
categoria B	1,00


Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
1) Passi e accessi carrabili (SE NON ESENTATI)	0,85	0,85
2) Tende e spazi soprastanti e sottostanti	0,25	0,25
3) Distributori di carburanti	1,3	1,3
4) Occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi	1,3	0,20
5) Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,15	0,15
6) Chioschi e edicole	1,0	1,0
8) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		0,50
9) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo	1,00	1,00
10) Attività edile		1,00
11) Serbatoi interrati	1,00	1,00
12) Esposizione merci fuori negozio	1,00	1,00
13) Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio	1,00	1,00
14) Occupazione con elementi di arredo	0,50	0,50
15) Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici	0,80	0,80
16) Occupazioni con griglie intercapedini	0,50	0,50
17) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	1,00	1,00
18) Insegna di esercizio (oltre 5 mq)	1,00	
19) Impianto pubblicitario	1,30	0,10
20) Pubblicità su veicoli e natanti	1,50	1,00
21) Preinsegne	1,00	0,10
22) Impianto pubblicitario collocato su area pubblica	1,80	0,20
23) Impianto pubblicitario a messaggio variabile	2,00	0,25

24)	Volantinaggio per persona a giorno	3,00
25)	Pubblicità fonica per postazione a giorno	3,00
26)	Striscione traversante la strada a giorno	2,00
27)	Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno	3,00
28)	Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno	3,00
29)	Pubblicità realizzata con proiezioni	2,00
30)	Pubblicità in vetrina	1,00
31)	Locandine e altro materiale temporaneo	0,10
32)	Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria	1,00
33)	Manifesto 70 x 100 – 100 x 70	1,00
34)	Manifesto 100 x 140 – 140 x 100	1,50
35)	Manifesto 140 x 200 – 200 x 140	1,80
36)	Manifesto 300 x 400	2,00
37)	Manifesto 600 x 300	3,00

Il presente verbale viene così sottoscritto



IL SINDACO
on Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, 13 SET 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26.05.2021

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 13 SET 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio



In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale,

13 SET 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

